



diritto & religioni

Semestrale
Anno II - n. 1-2007
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

3



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 1-2007
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Direzione:

Cosenza - Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187
E-mail: mario.tedeschi@unina.it

Redazione:

Cosenza - Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: corcione@unina.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

In relazione alla “giurisprudenza e legislazione penale” si è ritenuto di dare spazio, in primo luogo, a due interventi, uno legislativo e l’altro giurisprudenziale, concernenti le problematiche fortemente attuali dei rapporti tra l’ordinamento giuridico italiano e i soggetti aderenti alla religione islamica; ciò attraverso la pubblicazione della legge n. 7 del 9 gennaio 2006, concernente la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, e della sentenza della Cassazione penale n. 24994 del 19 luglio 2006, che ancora una volta si è pronunciata in materia di terrorismo internazionale e Jihad islamica.

A detti interventi è sembrato opportuno aggiungere la sentenza della Cassazione penale n. 27613 del 3 agosto 2006, che, in tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento di un figlio minore in ragione della necessità di far frequentare le lezioni di catechismo, ha definito detta mancata esecuzione come capace di integrare «un motivo plausibile e giustificato ... di esclusione della colpevolezza». Tale decisione sembra apra la strada a peculiari occasioni di possibile revisione delle disposizioni civili in tema di affidamento dei minori e diritto di visita da parte del coniuge non affidatario.

Legge 9 gennaio 2006, n. 7

Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile

(in G. U., 18 gennaio, n. 14)

Articolo 1

Finalità

1. In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, la presente legge detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti fondamentali all'integrità della persona e alla salute delle donne e delle bambine.

Articolo 2

Attività di promozione e coordinamento

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità promuove e sostiene, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri competenti dirette alla prevenzione, all'assistenza alle vittime e all'eliminazione delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale e internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati.

Articolo 3

Campagne informative

1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, il Ministro per le pari opportunità, d'intesa con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:

a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;

b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni *no profit*, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanità, e con le comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le

mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;

c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;

d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati localmente.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Articolo 4

Formazione del personale sanitario

1. Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida destinate alle figure professionali sanitarie nonché ad altre figure professionali che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Articolo 5

Istituzione di un numero verde

1. È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'interno, un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul territorio italiano, delle pratiche di cui all'articolo 583-bis del codice penale, nonché a fornire informazioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie che operano presso le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.

Articolo 6

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

1. Dopo l'articolo 583 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 583-bis. - (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*). - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo

comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 583-ter. - (*Pena accessoria*). - La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri».

2. All'articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le parole: «da cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «dallo straniero» e, al secondo periodo, le parole: «il cittadino straniero» sono sostituite dalle seguenti: «lo straniero».

Articolo 7

Programmi di cooperazione internazionale

1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonchè a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarre le proprie figlie o le proprie parenti in età minore.

Articolo 8

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-quater. 1. - (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Articolo 9

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,

nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2005, a euro 769.000 per l'anno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a euro 4.231.000 per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a euro 3.231.000 a decorrere dall'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Corte di Cassazione, Sez. pen. II, 19 luglio 2006, n. 24994

Confessioni religiose – Islam – Terrorismo internazionale – Associazione criminale – Matrice confessionale – Jihad – Religione musulmana – Proselitismo

Per l'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270 bis c.p., è sufficiente, in presenza di una struttura organizzata sia pure in modo rudimentale, che l'adesione ideologica si sostanzia in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo, che si abbia l'inizio della materiale esecuzione del programma criminale.

FATTO

Il 6 dic. 2005 il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, ha confermato l'ordinanza del GIP locale, che il 18 nov. 2005 aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di B.Y., indagato per i reati di seguito indicati.

Art. 270 bis Co. 1, 2 e 3 cod. pen., perchè si associava con L.M. e S.K. ed altre persone non identificate allo scopo di compiere atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, in Italia ed all'estero, realizzando in Italia un'associazione criminale, costituente articolazione nazionale o comunque una rete di sostegno logistico dell'organizzazione eversiva sopranazionale di matrice confessionale denominata gruppo salafita per la predicazione ed il combattimento (GSPC), funzionalmente collegata all'organizzazione terroristica internazionale denominata Al Qaeda, operante sulla base di un complesso programma criminoso, condiviso con una rete di analoghi ed affini gruppi attivi in altre zone d'Italia ed altri Stati europei nonché in altri paesi extraeuropei contemplante: la preparazione ed esecuzione di azioni terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni, organizzazioni internazionali, cittadini ed altri obiettivi civili, ovunque collocati, riconducibili a Stati occidentali e non, ritenuti infedeli nemici, il tutto nel quadro di un progetto di Jihad, intesa secondo l'interpretazione della religione musulmana propria dell'associazione, nel senso di strategia violenta per l'affermazione dei principi puri di tale religione; il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in Italia e verso altri Stati dei militanti; il procacciamento di falsi documenti di identità e permessi di soggiorno per i componenti dell'organizzazione; la raccolta dei finanziamenti necessari per il raggiungimento degli scopi dell'organizzazione; il proselitismo effettuato attraverso video ed audio cassette, documenti propagandistici e sermoni incitanti ad azioni violente ed al sacrificio personale in azioni suicide destinate a colpire il nemico infedele; la disponibilità di esplosivo e comunque di sostanze tossiche da utilizzare per la preparazione di ordigni o per realizzare atti di bioterrorismo; la predisposizione comunque di tutti i mezzi necessari per l'attuazione del programma criminoso dell'associazione e per il sostegno ai fratelli ovunque operanti secondo il descritto programma, in particolare B. con funzioni direttive ed organizzative nell'ambito della cellula operante nel territorio

napoletano ed in altre zone del territorio italiano consiste nel coordinare l'attività di membri della cellula italiana e l'attività di procacciamento di documentazione falsa con compiti di raccordo tra i vertici dell'associazione transnazionale e l'attività dei membri della cellula italiana; ...omissis; art. 416 cod. pen., perché si associavano tra loro e con altre persone indagate realizzando in Italia ed all'estero un'organizzazione dedita alle innanzi indicate attività, con l'aggravante di cui all'art. 1 della legge n. 15 del 1980, avendo commesso il fatto per finalità di terrorismo; artt. 81, 110, 482 in relazione agli artt. 476, 477, 468 cod. pen. per aver contraffatto numerosi documenti specificamente indicati nell'ordinanza, con l'aggravante suddetta; artt. 81, 110, 648 cod. pen. per aver in concorso tra loro acquistato o comunque ricevuto moduli per i suddetti documenti o documenti genuini di provenienza delittuosa, allo scopo di contraffarli ed al fine di procurare un profitto a se o ad altri, con la suddetta aggravante; artt. 81, 110 cod. pen e 12 decreto legislativo n. 286 del 1998 perché in concorso tra loro compivano atti diretti a procurare l'ingresso illegale di una pluralità di persone nel territorio dello Stato o in altri stati dei quali gli indagati non erano cittadini o non avevano titolo di residenza permanente, con le aggravanti del numero delle persone (più di tre) e della finalità di terrorismo in Napoli, Brescia, Vicenza e Salerno, reati tutt'ora in corso.

Successivamente il PM del Tribunale di Salerno, formulando la stessa imputazione richiedeva al GIP di quella città altra ordinanza di custodia cautelare, che veniva emessa il 20 dic. 2005.

Il Tribunale, in sede di riesame, confermava il provvedimento, ma dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore dell'autorità giudiziaria napoletana.

Il 23 gen. 2006 il GIP del Tribunale di Napoli emetteva nuovamente l'ordinanza di custodia (sempre per gli stessi fatti) ed il 14 feb. 2006 il Tribunale del riesame confermava anche quest'ultimo provvedimento con identica motivazione.

Il difensore ha proposto avverso le indicate ordinanze due distinti ricorsi, che in Cassazione hanno assunto due diversi numeri di registro generale, ma che sono stati riuniti sotto il numero più antico, per essere unitariamente trattati, poiché identici del loro contenuto.

Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione.

Esponde che sarebbero stati valorizzati dai giudici territoriali elementi che non integrerebbero gli estremi del reato di cui all'art. 270 bis cod. pen.

In particolare con riferimento al proposito di compiere atti di violenza osserva che il Tribunale, pur avendo riconosciuto che non sarebbe stato posto in essere alcun principio d'esecuzione dell'attività, comportamenti ha ravvisato comportamenti concreti, idonei a ledere il bene-interesse tutelato dalla norma; in contrario assume che questa tesi rischia di rendere punibile la sola adesione ideologica ai principi ispiratori dei più gravi attentati terroristici o un sentimento di ostilità verso i popoli occidentali.

Cadendo in manifesta illogicità il Tribunale avrebbe considerato penalmente rilevanti condotte in premessa reputate non idonee alla configurazione del delitto *de quo*.

Quel giudice avrebbe trasformato questo illecito in un reato d'opinione, affermando che comportamenti che non costituirebbero in se inizio d'esecuzione sarebbero sintomatici di un progetto terroristico, mentre essi sarebbero soltanto intemperanze verbali.

Omissis

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

(Omissis)

Questo provvedimento ha individuato come compiuti per finalità di terrorismo gli atti diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese, e come reati terroristici quelli che costituiscono attentati alla vita e alla integrità fisica, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta portata di strutture governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione, detenzione e acquisto di armi convenzionali, atomiche, chimiche e biologiche.

Tale definizione è stata adottata nella legislazione italiana con l'art. 15 co. 1 del decreto legge 27 lug. 2005 n. 144, conv. Con modificazioni nella legge 31 lug. 2005 n. 155, che, nell'introdurre l'art. 270 *sexies* intitolato condotte con finalità di terrorismo, così dispone: sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione e costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di una organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

(Omissis)

Reputa, invece, il collegio che in presenza di una struttura organizzata, pur se in modo rudimentale, cui l'indagato partecipi, è sufficiente, per configurare il delitto in esame, che l'adesione ideologica si sostanzi in seri propositi criminali volti a realizzare una delle indicate finalità, pur senza la loro materiale iniziale esecuzione, che supererebbe il limite tipico del pericolo presunto.

(Omissis)

La condivisione delle finalità terroristiche, rileva il giudice territoriale, emerge altresì da insidiose intercettazioni ambientali, nel corso delle quali (pag. 16) l'indagato con altri esaltano e condividono la condotta dei musulmani dediti ad azioni suicide; in particolare la frequentazione di ambienti nei quali la progettazione di attentati è argomento all'ordine del giorno si evince anche dall'altra conversazione in cui l'interlocutore B. menziona espressamente tale progetto con riferimento alla città di Vicenza, che doveva essere giustificata da una Fatwa; in quel medesimo contesto veniva ovviamente elogiato il decesso da martire del noto sceicco Y: ancora altre due conversazioni sono esaminate a pag. 17: nella prima (8/12/2003) tal H. gli comunica di essere stato indicato come terrorista da connazionali algerini e l'allontanamento della sua stessa madre per tale ragione; nella successiva lo stesso B. commentando la condanna di due connazionali da parte del Tribunale di Milano per associazione terroristica, per adesione al GSPC, dichiara di sperare che i condannati (crescano) maturino, cioè, una più profonda conoscenza della religione, per essere pronti a combattere e morire da martire.

Coerente con il complessivo quadro innanzi formulato dai giudici territoriali, è l'altro passaggio criticato (pag. 18) del provvedimento in cui si spiega (dopo le censure mosse all'indagato dal citato S., il quale gli rinfaccia di pensare a vestirsi bene mangiare e dormire) l'invito ad andare in Siria (contenuto in diversi colloqui).

Esso è stato interpretato come una esortazione alla guerra santa per salvare l'anima; in particolare G., altro interlocutore, incurante degli inviti alla prudenza, indica che occorre impolverarsi attraversando il deserto (cioè la Siria) per raggiungere un paese confinante (logicamente indicato dal tribunale nell'Iraq) e rompere l'attendismo di B. e S. G., poi, conferma la sua insistenza sulla polvere, sebbene L., altro interlocutore, cercasse di cambiare argomento.

(Omissis)

In conclusione il collegio reputa che vi siano elementi ampiamente univoci e convergenti e di non comune gravità posti a fondamento dell'ordinanza impugnata, la quale è completa e coerente e non presta il fianco alle censure mosse dal ricorrente.

Quest'ultimo ha estrapolato dall'intero testo i tre argomenti inizialmente esposti, assumendo che sarebbero privi di valenza indiziaria.

In contrario si deve affermare che essi assumono piena rilevanza, se correttamente valutati unitamente agli altri che questa Corte ha ritenuto di evidenziare, sia pure nell'estrema sintesi compatibile con il giudizio di legittimità, per rendere chiaro che l'abilità argomentativa non può trasformare le ipotesi difensive in realtà giudiziaria.

Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, Sez. pen. VI, 3 agosto 2006, n. 27613

Famiglia – Potestà dei genitori – Religione – Catechismo – Affidamento – Minore

La scelta di far frequentare la lezione di catechismo nello stesso giorno fissato per l'incontro con il padre non costituisce violazione del provvedimento adottato dal giudice in sede di separazione posto che le decisioni dei parroci in materia di catechismo sono insindacabili, stante la natura collettiva delle stesse e la necessità di tener conto degli impegni scolastici dei ragazzi.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 12 dic. 2005 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza 5/7/2004 del Tribunale della stessa città, con la quale D.D. S. era stata condannata alla pena (sospesa) di euro 800,00 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 e 388 c.p. [1] perché, con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, non consegnava a D.V., nei giorni indicati dal giudice della separazione, la figlia minore R., eludendone così il provvedimento, in Roma fino al 19/9/1998.

Avverso detta sentenza la D.D. ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore.

Dopo una lunga premessa in fatto, nella quale ricostruisce i rapporti tra essa ricorrente ed il coniuge, dal matrimonio contratto il 28/5/93 alla nascita della figlia R. il 13/11/94, ai successivi dissidi tra loro insorti con conseguenti separazione ed attuale stato conflittuale per le controverse modalità in cui hanno avuto luogo gli incontri tra il genitore e la figliola, investe con apprezzamenti che travalicano i limiti della critica la sentenza impugnata; deduce, tra l'altro che la Corte territoriale trova credibile tutto quel che riferisce la parte lesa senza sottoporre tale versione ad una valutazione critica; che non si comprende perché vengano criticate le affermazioni dei medici circa il comportamento del D. che andava a dialogare con la c.t.u. dott. Accattino, accompagnato da due psicologhe; che erroneamente la corte territoriale aveva ritenuto che la ricorrente avrebbe potuto scegliere a piacimento il giorno in cui far seguire alla bambina le lezioni di catechismo; che il racconto dei testi era de relato, tranne quando essi videro la bimba piangere in braccio alla madre.

Osserva il collegio che il ricorso è fondato.

La motivazione della sentenza impugnata ravvisa preliminarmente l'elusione del provvedimento del giudice civile nella scelta del giorno delle lezioni di catechismo della bambina, coincidente con il giorno prefissato per le visite del padre a costei.

Però sfugge alla valutazione della corte territoriale che tale comportamento non è sorretto dal dolo.

Ad escluderne la presenza nella condotta della ricorrente sono sufficienti due argomentazioni: la prima, che, secondo una massima di esperienza, è noto che le lezioni di catechismo sono collettive in quanto interessano i ragazzi di ambo i sessi di una determinata fascia di età appartenenti ad una parrocchia e che l'organizzazione di esse (giorno, orario) è stabilita dal clero preposto alla parrocchia in questione

compatibilmente agli impegni scolastici dei ragazzi che debbono seguirle; la seconda, che, secondo l'assunto della ricorrente (attendibile perché non contestato né smentito dal coniuge o da altri), ogni qualvolta che per un impedimento della bambina non aveva luogo l'incontro prestabilito, i genitori concordavano il giorno e l'orario per recuperare il mancato incontro.

La giurisprudenza della SC (*ex plurimis* sez. VI, 20 gen. 1997, n. 2720) si è già occupata di situazioni simili, affermando che in tema di mancata esecuzione di un provvedimento del giudice civile, concernente l'affidamento di un figlio minore, il motivo plausibile e giustificato che può costituire valida causa di esclusione della colpevolezza, anche se non deve configurarsi l'esimente dello stato di necessità, deve comunque essere stato determinato dalla volontà di esercitare il diritto dovere di tutela dell'interesse del minore, in situazione che non abbia potuto essere devoluta al giudice per eventuale modifica del provvedimento.

Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato

P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.